

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 200/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 218 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Marco COLAIZZO, e della società POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO COLAIZZO, Presidente e legale rappresentante della società POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D., in violazione di cui all'art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste ai punti 2, 5 e 10 del C.U. n. 119 – Dipartimento Interregionale – L.N.D. pubblicato in Roma il 30/06/2020, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 24/07/2020, la documentazione riguardante: il verbale assemblea, l'originale della fidejussione, la convenzione campo da giuoco, e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il Sig. Marco COLAIZZO era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco COLAIZZO e dalla società POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Marco COLAIZZO, e di € 1.500,00 (millecinquecento) di ammenda per la società Pol. OLYMPIA A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina